

## **Regolamento dei Servizi del Parlamento (RSP)**

**del 16 maggio 2014**

---

*Il segretario generale dell'Assemblea federale,*

*visti gli articoli 22 e 24 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>1</sup>  
sull'amministrazione parlamentare (Oparl);*

*con l'approvazione della Delegazione amministrativa del 16 maggio 2014,*

emana il seguente regolamento:

### **Capitolo I      In generale**

#### **Art. 1            Ruolo dei Servizi del Parlamento**

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento sono lo stato maggiore dell'Assemblea federale e dei suoi organi<sup>2</sup>. Li assistono nell'adempimento dei loro compiti e svolgono le funzioni elencate nell'articolo 64 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento (LParl) e nell'articolo 17 Oparl.

<sup>2</sup> Essi sono la piattaforma tra l'Assemblea federale, da un lato, e il Consiglio federale, altre autorità e il pubblico, dall'altro.

<sup>3</sup> Tutelano e promuovono gli interessi e la dignità dell'Assemblea federale e dei suoi organi.

<sup>4</sup> Attuano le istruzioni della Delegazione amministrativa.

#### **Art. 2            Principi**

I Servizi del Parlamento osservano i seguenti principi:

- a. prioritizzano le loro attività in funzione dell'importanza e dell'urgenza e forniscono le prestazioni nel rispetto delle esigenze specifiche e dei termini;

---

<sup>1</sup> RS 171.115

<sup>2</sup> Salvo indicazione contraria, il termine «organi» comprende quelli di cui all'articolo 31 lettere a–g LParl, RS 171.10. Si tratta del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, dell'Assemblea federale plenaria, delle presidenze delle Camere, degli Uffici, della Conferenza di coordinamento, della Delegazione amministrativa e delle commissioni con le loro sottocommissioni e delegazioni. Quando vi sono inclusi anche i gruppi parlamentari (organi dell'Assemblea federale secondo l'art. 31 lett. h LParl), il presente regolamento li menziona esplicitamente.

<sup>3</sup> RS 171.10

- b. provvedono a soluzioni semplici ed economiche; se possibile, le ottimizzano mediante standardizzazione e digitalizzazione;
- c. sfruttano i loro margini di manovra e le loro competenze decisionali;
- d. sono un partner affidabile per l'Assemblea federale, il Consiglio federale, altre autorità e il pubblico;
- e. perseguono una politica d'informazione aperta e chiara;
- f. promuovono l'uso delle lingue ufficiali e la comprensione reciproca tra le culture rappresentate in Parlamento;
- g. in tutte le loro attività si attengono al principio della neutralità politica e del pari trattamento di tutti gli organi e di tutti i parlamentari.

### **Art. 3            Organizzazione**

<sup>1</sup> Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.

<sup>2</sup> Oltre che del segretario generale, la Direzione si compone del segretario generale aggiunto, dei quattro capisettore e del responsabile delle risorse umane e delle finanze.

<sup>3</sup> La Direzione stabilisce l'organizzazione dei settori e i rapporti di subordinazione tenendo conto del criterio della gestibilità e di quello dell'interconnessione e dell'equilibrio tra i compiti. I dettagli sono definiti in un organigramma.

<sup>4</sup> I compiti, le competenze e le responsabilità sono oggetto di descrizioni separate delle attività delle unità organizzative e degli elenchi degli obblighi dei singoli collaboratori.

<sup>5</sup> La Direzione può istituire comitati permanenti o ad hoc.

<sup>6</sup> La Direzione promuove e coltiva il dialogo con la Commissione del personale; la collaborazione concreta è disciplinata in una convenzione.

## **Capitolo II    Prestazioni**

### **Art. 4            Prestazioni fornite alle Camere federali**

I Servizi del Parlamento forniscono alle Camere federali e all'Assemblea federale plenaria in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sessioni;
- b. registrano gli affari parlamentari e preparano i documenti per le sessioni;
- c. preparano gli affari parlamentari per i presidenti delle Camere;
- d. preparano le votazioni e le elezioni e assistono gli scrutatori;
- e. prestano consulenza alle Camere per questioni di procedura e competenza e per le altre questioni del Parlamento;
- f. trattano le decisioni e le trasmettono ai servizi competenti;
- g. stendono i verbali delle deliberazioni e li pubblicano nel Bollettino ufficiale;
- h. prestano assistenza nell'informazione rivolta all'opinione pubblica;
- i. organizzano gli eventi ufficiali e assumono il protocollo;

- j. coordinano le attività delle Camere con gli altri organi dell'Assemblea federale, il Consiglio federale e altre autorità;
- k. assicurano la traduzione simultanea dei dibattiti del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale plenaria nelle lingue ufficiali.

**Art. 5            Prestazioni fornite ai presidenti delle Camere**

I Servizi del Parlamento prestano assistenza e consulenza ai presidenti delle Camere dal punto di vista contenutistico, organizzativo e amministrativo. Pianificano e organizzano i loro interventi e viaggi ufficiali. Inoltre assicurano in Svizzera l'assistenza da parte degli uscieri.

**Art. 6            Prestazioni fornite ad altri organi dell'Assemblea federale**

I Servizi del Parlamento forniscono agli Uffici, alla Conferenza di coordinamento, alle commissioni e alle delegazioni in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sedute;
- b. preparano i documenti per le sedute;
- c. prestano consulenza a questi organi per questioni di procedura e competenza e per le altre questioni del Parlamento;
- d. trattano le decisioni e le trasmettono ai servizi competenti;
- e. stendono i verbali delle deliberazioni;
- f. elaborano progetti di rapporti, atti normativi e risposte a interventi parlamentari;
- g. eseguono ricerche e forniscono servizi bibliotecari;
- h. elaborano verifiche dell'efficacia su mandato delle commissioni;
- i. prestano assistenza nell'informazione rivolta all'opinione pubblica;
- j. provvedono al coordinamento delle attività con altri organi dell'Assemblea federale, il Consiglio federale e altre autorità e organizzazioni.

**Art. 7            Prestazioni particolari fornite a singole commissioni e delegazioni**

I Servizi del Parlamento forniscono inoltre a singole commissioni e delegazioni le seguenti prestazioni:

- a. assistono le commissioni e le delegazioni di vigilanza nella scelta, la concezione e lo svolgimento di indagini e valutazioni e in tutte le altre misure legate all'alta vigilanza. Prendono in consegna le domande di cui all'articolo 129 LParl<sup>4</sup> e preparano le decisioni;
- b. preparano per la Commissione di redazione gli atti normativi per le votazioni finali delle Camere federali;
- c. assistono la Commissione giudiziaria nella preparazione delle elezioni e destituzioni secondo l'articolo 40a LParl;
- d. preparano per la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e per la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati le documentazioni relative a richieste di soppressione dell'immunità di parlamentari e magistrati;

---

<sup>4</sup> RS 171.10

- e. preparano per la Commissione delle grazie le documentazioni relative a domande di grazia.

#### **Art. 8            Prestazioni fornite ai parlamentari**

I Servizi del Parlamento forniscono ai parlamentari le seguenti prestazioni:

- a. prestano consulenza ai parlamentari per questioni di procedura e competenza e per le altre questioni del Parlamento;
- b. eseguono ricerche e forniscono servizi bibliotecari;
- c. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica;
- d. consegnano mezzi informatici secondo le istruzioni della Delegazione amministrativa e garantiscono l'assistenza;
- e. distribuiscono documenti e inviano la corrispondenza;
- f. calcolano le indennità e le versano;
- g. forniscono informazioni circa le prestazioni di previdenza e l'aiuto transitorio in caso di mancata rielezione;
- h. forniscono informazioni circa l'offerta di corsi di lingue e di tecniche di lavoro, e circa le condizioni per l'assunzione delle spese;
- i. rilevano i dati personali dei parlamentari al fine di pubblicare in Internet l'elenco dei membri dell'Assemblea federale, le biografie e il registro delle relazioni d'interesse;
- j. prenotano le sale riunioni nel Palazzo del Parlamento e, durante le sessioni, i posti in tribuna;
- k. provvedono all'offerta gastronomica nel Palazzo del Parlamento.

#### **Art. 9            Prestazioni fornite ai gruppi parlamentari e alle loro segreterie**

I Servizi del Parlamento forniscono ai gruppi parlamentari e alle loro segreterie le seguenti prestazioni:

- a. assicurano la consulenza per questioni di procedura e competenza e per le altre questioni del Parlamento;
- b. distribuiscono documenti e inviano la corrispondenza;
- c. durante le sedute ordinarie dei gruppi preparano le sale nel Palazzo del Parlamento e assicurano l'assistenza da parte degli uscieri;
- d. consegnano alle segreterie dei gruppi i mezzi informatici secondo le istruzioni della Delegazione amministrativa e garantiscono l'assistenza;
- e. eseguono ricerche e forniscono servizi bibliotecari;
- f. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica;
- g. versano i contributi destinati ai gruppi.

#### **Art. 10          Altre prestazioni**

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento forniscono inoltre agli organi dell'Assemblea federale le seguenti prestazioni:

- a. provvedono alle traduzioni;
- b. archiviano gli atti degli affari parlamentari e li consegnano all'Archivio federale;

- c. creano l'identità visiva delle loro pubblicazioni;
- d. assicurano la protezione delle persone e dei beni materiali;
- e. distribuiscono documenti e inviano la corrispondenza;
- f. preparano, su mandato di un organo, le attività all'estero degli organi dell'Assemblea federale e dei parlamentari;
- g. organizzano e gestiscono le visite di delegazioni estere in Svizzera;
- h. possono fornire assistenza per le attività in lingua italiana;
- i. se le risorse di personale e finanziarie lo permettono, possono assistere caso per caso gli intergruppi parlamentari internazionali di cui all'articolo 63 LParl<sup>5</sup> (cosiddetti intergruppi parlamentari d'amicizia);
- j. assistono l'Associazione degli ex membri dell'Assemblea federale.

#### **Art. 11 Prestazioni fornite per i propri bisogni**

I Servizi del Parlamento forniscono per la propria amministrazione in particolare le seguenti prestazioni:

- a. eseguono ricerche e forniscono servizi bibliotecari;
- b. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica;
- c. provvedono alle traduzioni per l'amministrazione parlamentare;
- d. archiviano gli atti dei loro affari e li consegnano all'Archivio federale.

#### **Art. 12 Prestazioni fornite al pubblico**

I Servizi del Parlamento forniscono al pubblico le seguenti prestazioni:

- a. informano in merito alla composizione delle Camere, agli affari e al funzionamento dell'Assemblea federale;
- b. informano in merito alle decisioni degli organi dell'Assemblea federale;
- c. rispondono a domande circa questioni tecniche e procedurali;
- d. fungono da interlocutore per i media;
- e. su richiesta, danno accesso ai fondi della Biblioteca del Parlamento;
- f. organizzano le visite del Palazzo del Parlamento, l'assistenza ai gruppi di visitatori e la gestione di eventi;
- g. gestiscono un forum per l'informazione politica e lo scambio di opinioni;
- h. salvaguardano e valorizzano la memoria istituzionale dell'Assemblea federale.

### **Capitolo III Disposizioni finali**

#### **Art. 13 Allegato**

L'organigramma allegato è parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 14 Abrogazione**

Il regolamento del 3 novembre 2003 è abrogato.

---

<sup>5</sup> RS 171.10

**Art. 15      Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2014.

Il segretario generale dell'Assemblea federale  
Philippe Schwab